

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 33/2009.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 maggio 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964 con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2006 e 2007 nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Bruno Bove e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2006 e 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2006 e 2007 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE  
*Bruno Bove*

PRESIDENTE  
*Mario Alemanno*

Depositata in Segreteria l'8 giugno 2009.

IL DIRIGENTE  
(dott. Giuliana Pecchioli)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO  
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA «CASSA NAZIONALE DI  
PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COM-  
MERCIALISTI», PER GLI ESERCIZI 2006 E 2007

S O M M A R I O

Premessa .....	<i>Pag.</i>	13
1. — Notizie generali .....	»	14
2. — Gli organi .....	»	17
3. — Il personale .....	»	19
4. — La gestione previdenziale e assistenziale .....	»	21
5. — La gestione patrimoniale .....	»	27
6. — I bilanci .....	»	30
7. — Il bilancio tecnico .....	»	31
8. — Lo stato patrimoniale .....	»	32
9. — Il conto economico .....	»	34
10. — Considerazioni finali .....	»	36

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 7 della legge marzo 1958, n. 259 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa agli esercizi 2006 e 2007, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (C.N.P.A.D.C.)<sup>1</sup>.

Nei prospetti contenuti nel referto sono riportati, per opportuno raffronto, anche i dati relativi al 2005.

---

<sup>1</sup> Il precedente referto, relativo agli esercizi 2004 e 2005, è in Atti Parlamentari, XV Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, n.123

## 1. – Notizie generali

La Cassa, istituita, con personalità di diritto pubblico, dalla legge 3 febbraio 1963, n.100, ha mutato dal 1995 la propria figura giuridica, essendosi trasformata, secondo le previsioni normative del decreto legislativo 509/1994, in persona di diritto privato, nella specie dell'associazione.

Nella nuova veste di ente privato di tipo associativo la Cassa gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli che il decreto medesimo ha fissato in ragione della natura, che rimane pubblica, dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza che essa svolge.

Riguardo a tale attività può rammentarsi che l'ente provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti iscritti agli Albi professionali e dei loro familiari, trattamenti consistenti, a norma della legge di riforma della Cassa (L. 29 gennaio 1986, n.21), nonché della disciplina statutaria e regolamentare, nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata (già di anzianità), di inabilità e invalidità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità di maternità e interventi assistenziali di varia tipologia (erogazioni per stato di bisogno, malattia ed eventi eccezionali, borse di studio, premi per benemerenzia, contributi per spese di onoranze funebri, di ospitalità in case di riposo per anziani, di assistenza infermieristica domiciliare, assegni per interruzione di gravidanza ed ai genitori di figli portatori di handicap, polizza sanitaria).

A norma di statuto, inoltre, la Cassa può perseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore dei dottori commercialisti e dei loro familiari, a seguito della costituzione di fondi speciali con bilanci separati e alimentati dalla contribuzione di soggetti che volontariamente aderiscano alle forme di tutela complementare.

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione derivano dai contributi obbligatori a carico degli iscritti e dai proventi del suo patrimonio immobiliare e mobiliare, non essendo ad essa consentito, ai sensi del d.lgs. 509/1994, di fruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

La contribuzione obbligatoria è costituita dal contributo soggettivo annuo, in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, dal contributo integrativo, sotto forma di maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA, e dal contributo di solidarietà (dovuto a

decorrere dal 1° gennaio 2004 per un periodo di cinque anni e rinnovabile, al massimo, per ulteriori tre quinquenni).

Sono altresì dovuti alla Cassa, nei casi disciplinati dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e dalla L. 5 marzo 1990, n.45, i contributi e i versamenti previsti, rispettivamente, per l'erogazione dell'indennità di maternità e per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

Il sistema tecnico- finanziario della Cassa, che sino a tutto il 2003 è stato un sistema a ripartizione con metodo di calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche (quale previsto dalla L. 21/1986), è mutato a decorrere dall'1 gennaio 2004.

Da tale data opera infatti il nuovo regolamento di disciplina di dette prestazioni il quale ha introdotto, con applicazione del principio del pro-rata, il metodo di calcolo contributivo delle pensioni, nell'ambito di un meccanismo di finanziamento che rimane pur sempre a ripartizione, secondo l'espressa previsione del medesimo regolamento.

La nuova disciplina regolamentare ha riformato il previgente regime previdenziale della Cassa non solo mediante l'introduzione del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni, ma anche modificando i requisiti necessari per il pensionamento, il criterio di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e l'aliquota del contributo soggettivo, nonché prevedendo l'innalzamento del contributo integrativo (da 2% al 4%) ed un nuovo contributo sulle pensioni (denominato "contributo di solidarietà").

Riguardo alle misure adottate con questa riforma - volte a bloccare e ripianare il debito pensionistico pregresso ed alla realizzazione di un tendenziale equilibrio, a livello individuale, tra le prestazioni e i contributi versati - si rinvia, per più ampi cenni, al precedente referto.

La legge 24 febbraio 2005, n.34, con la quale veniva conferita delega al Governo allo scopo di unificare in un solo Ordine, "dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", l'Ordine dei ragionieri e dei periti contabili e quello dei dottori commercialisti (finalità poi attuata con il D.Lgs. 139/2005), prevedeva altresì, all'art.4, la delega per l'adozione, entro il 31 marzo 2007, di uno o più decreti legislativi recanti misure intese a sostenere l'iniziativa dei competenti organi della C.N.P.A.D.C. e della Cassa ragionieri finalizzata all'unificazione delle Casse medesime.

Il termine fissato dal predetto art.4 per l'emanazione di tale normativa delegata è trascorso infruttuosamente non essendosi delineato un progetto di unificazione condiviso da entrambe le Casse a causa delle loro diverse valutazioni prospettiche di lungo periodo riguardo alle rispettive situazioni sia patrimoniali che tecnico-attuariali, divergenza di valutazioni a tutt'oggi non risolta.